TRIBUNALE DI PERUGIA UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Proc. Pen. N. 2021/002787 R.G. Mod.45

P.M. procedente Dott. Massimo Casucci

Nei confronti di: Vincenzo Antonio Bufano

Persone offese: Paolo Bolici - Beatrice Libernini

OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Il sottoscritto, persona offesa, Bolici Paolo (C.F. BLCPLA50H27F592M), nato a Montepulciano (SI) il 27/06/1950 e residente in Nettuno (Roma), alla via S. Giacomo, n. 150, in qualità di titolare della impresa familiare ditta Paolo Bolici (P.I. 00010121002), avente diritto nella Inside International Spa (P.I. 04971841004) e nella Inside srl (P.I.04466821008) aziende con sede legale in Anzio (RM)via C.Goldoni n.66 nonchè procuratore (doc.1) della sig.ra Beatrice Libernini (C.F. LBRBRC51S68H501R) nata a Roma il 28/11/1951 residente in Nettuno (RM) via S.Giacomo n.150, partecipe all'impresa familiare ditta Paolo Bolici, azionista della Inside International spa e partecipe alle quote sociali della Inside srl nonché proprietaria per quota,50%, parte dei beni mobili ed immobili delle società nominate, difesi di fiducia dall'avvocato Fabio Giorgi, giusta nomina in calce al presente atto, propongono opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal P.M. in data 20.11.2021 (avviso notificato in data 30/01/2022) ed, a tal fine, espone quanto segue.

Preliminarmente, si richiama integralmente il contenuto dell'atto di denuncia querela che ha instaurato il presente procedimento e successive integrazioni, con tutta la relativa documentazione, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto ed a cui espressamente si rinvia.

La richiesta di archiviazione, con il presente atto opposta, risulta essere affrancata da tutti i criteri normativamente prefissati che ne possano legittimare l'adozione.

In particolare e fra l'altro, la discrasia con il modello legale si registra laddove si ponga mente al fatto che, *de iure condito*, l'archiviazione legittima postula indagini adeguate e che ontologicamente ogni atto giudiziario debba essere logicamente motivato.

Nel caso di specie detti requisiti appaiono entrambi carenti.

Infatti, per quanto concerne la motivazione, quest'ultima, laddove esistente, appare viziata sotto il profilo logico, prima ancora che giuridico pervenendo a conclusioni erronee, contraddittorie e smentite dalla realtà documentale.

Ma la parzialità contenutistica denunciata e che affligge la richiesta di archiviazione opposta si registra anche in riferimento al mancato svolgimento di una benché minima attività investigativa diretta a suffragare e riscontrare tutto quanto esposto dai querelanti.

Invero, dalla lettura del fascicolo è oltre modo evidente, ad avviso di chi scrive, come il P.M. procedente, da un lato, abbia travisato gli elementi probatori comunque a sua disposizione, e dall'altro, abbia sostanzialmente omesso di accertare e, quindi, di considerare e/o ricercare ulteriori

elementi di prova di rilevanza decisiva ai fini di una completa ed esaustiva ricostruzione dei fatti denunciati e querelati.

Ciò posto, si deve ulteriormente precisare che l'odierna vicenda riguarda un complesso di rapporti che l'Autorità inquirente non ha minimamente valutato.

Ci si riferisce in particolare alla condotta negligente ed inescusabile del dott. Vincenzo Antonio Bufano.

Difatti, il PM, ha omesso di valutare fatti di rilevanza decisiva dell'intera vicenda denunciata e querelata che, laddove adeguatamente ponderati, avrebbero certamente messo in luce la natura negligente ed omissiva salvo eventuali collusioni dei comportamenti posti in essere dal dott. Vincenzo Antonio Bufano.

Invero il convincimento del PM si fonda sulle dichiarazioni fuorvianti e false del dott. Vincenzo Antonio Bufano, soggetto denunciato dal sottoscritto per la condotta intollerabile per chi esercita il ruolo di amministratore della Giustizia, dalla documentazione prodotta è evidente la responsabilità del Magistrato che ha archiviato i procedimenti penali avviati dal sottoscritto senza condurre indagini e notificare alle parti offese come previsto, ai sensi dell'art.408 comma 2 c.p.p..

Il fascicolo contenente gli atti di denuncia, n.10, è stato reperito, con estrema difficoltà e continue insistenze, nell'archivio del Tribunale di Velletri, dalla visura degli atti, solo le denunce del sottoscritto, non risulta nessuna indagine o motivazione, in sostanza le denunce, presumo che siano state accantonate de plano per quattro anni, senza avviare i relativi procedimenti. Per questo motivo le conclusioni del dott. Massimo Casucci, con visto autorevole del dott. Cantone, nella richiesta di archiviazione sono totalmente infondate, si ritiene evidente che il Magistrato vuole salvaguardare la condotta negligente del dott. Bufano offendendo l'intelligenza altrui. Il Magistrato vuole addossare le mancate notifiche dei procedimenti alla segreteria dell'ufficio del dott. Bufano inoltre afferma che poteva archiviare il tutto per l'insussistenza dei reati denunciati. In primo luogo si rileva l'assenza di indagini e la diversità dei reati denunciati essendo dieci denunce avverso più responsabili, banche, professionisti, di seguito accertati in altri procedimenti penali e civili a dimostrazione della sussistenza dei reati e no come asserito pertanto è infondata la motivazione del dott. Casucci, si evidenza una piena volontà di pilotare i provvedimenti.

Non solo

Come poteva effettuarsi l'opposizione alla richiesta di archiviazione se non esiste nessun documento appellabile, si ravvisa una nota del dott.Casucci incomprensibile forse fuorviante ed offensiva dell'intelligenza altrui.

Quale che sia, pertanto, l'alternativa percorsa, la richiesta di archiviazione ha da essere rigettata, a giudizio di chi scrive, poiché, comunque, il PM ha fondato il proprio convincimento su dati incontestabilmente diversi da quelli reali o comunque omettendo di valutare dati che invece c'erano.

Pertanto, chi scrive vuole, quantomeno, che le indagini relative al presente procedimento continuino – rectius: si svolgano - sui temi e per la ricerca delle prove indicate in calce al presente atto dai quali lo stesso PM potrebbe agevolmente trarre indispensabili indicazioni per una precisa individuazione delle responsabilità penali del dott. Vincenzo Antonio Bufano nella vicenda che qui ci occupa.

AM a denotare l'infondatezza della richiesta di archiviazione avanzata dal PM valgono anche i rilievi che seguono.

Innanzitutto, si rileva come le motivazioni rilevate nella richiesta di archiviazione del presente procedimento, risultino false, tendenziose e smentite dalla realtà documentale.

Pur nell'intimo convincimento che alla luce di quanto sopra esposto gli elementi già disponibili nel presente procedimento e recati dalla denuncia querela che l'ha instaurato, consente di formulare l'imputazione di diversi reati, si

chiede

che la S.V., in via principale, non accolga la richiesta di archiviazione disponendo ai sensi di legge che il P.M. formuli le imputazione a carico degli indagati.

In subordine si chiede che il G.I.P. adito fissi l'Udienza in Camera di Consiglio ex art. 409 c.p.p. ed, all'esito della stessa, ordini direttamente al Pubblico Ministero la formulazione dell'imputazione.

In ulteriore subordine, quantomeno, la prosecuzione delle indagini preliminari avente ad oggetto l'investigazione suppletiva precisata con i relativi elementi di prova nei termini che seguono:

- Accertare la condotta omissiva del dott. Bufano con l'accesso agli atti presso il Tribunale di Velletri
- Accertare le responsabilità del dott. Bufano per non aver avviato nessuna indagine in dieci procedimenti penali
- Accertare la responsabilità per omessa notifica, ai sensi dell'art.408 coma2 c.p.p. come richiesto in ciascuna denuncia querela
- Accertare la sussistenza dei reati nelle denunce querela avviate dal sottoscritto

Sul punto si indicano quali mezzi di prova:

- Escussione dell'avv. Sabrina Saccomanni
- Escussione dell'avv. Ariniello Consolino
- Escussione del dott. Luca Bianci responsabile banca d'Italia
- Escussione del dott. Mario Venturi responsabile banca d'Italia
- Escussione dott. Roberto Giansalvo ctp
- Escussione dott.ssa Fausta Zagni ctp

Velletri 05/02/2022

Bolici Paolo

Nomina difensore di fiducia

I sottoscritti nominano loro difensore di fiducia nel Proc. Pen. N. 2787/21 R.G. Mod.45 l'Avv. Fabio Giorgi, del foro di Ascoli Piceno, eleggendo domicilio presso il suo studio sito in Ascoli Piceno, C.so Mazzini n. 170 (fax. 0736/252540 – pec avv.fabiogiorgi@pec.it)

Velletri 05/02/2022

Bolici Paolo